



COMUNE DI GALATINA

Provincia di Lecce



COMUNE DI GALATINA
Provincia di Lecce

Prot. 20110021372 del 03-06-2011

Uff. carico COMMERCIO

P



Cat 8

Class 4

Ordinanza n. 30

Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento.

IL SINDACO

Visto l'art.8 della Legge 25.08.1991, n°287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei Pubblici Esercizi";

Visto l'art.50, comma 7 D.L. 18.08.2000 n.267 che attribuisce al Sindaco le competenze di coordinamento e riorganizzazione, tra l'altro, degli orari dei pubblici esercizi;

Visti gli artt. 4 comma 3, 11 e 13 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114, nonché il Decreto Ministeriale 30.10.1996, n.683, emanato in applicazione dell'art.9, comma 4, del decreto legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n.153;

Viste le Risoluzioni n. 530809 del 24 settembre 1999, n.530859 del 2 novembre 1999, n.530097 del 9 febbraio 1999, n.504569 del 2 aprile 2001, n.509512 del 25 luglio 2002 e n. 548404 dell' 11 novembre 2002 emanate dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato in materia di orari degli esercizi commerciali;

Vista la precedente ordinanza n.108 del 11.12.2007 prot. 44283;

Vista la nota, ns/prot. 001264 del 13.01.2011, alle OO. SS. di categoria, alle Associazioni dei commercianti e dei consumatori per il parere delle stesse in merito ad una riduzione dell'orario di chiusura serale degli esercizi di somministrazione di bevande - chioschi, bar e strutture di somministrazione (automezzi attrezzati) ubicati su aree pubbliche, che a tutt'oggi non ha avuto riscontri contrari;

Visto che ai fini di garantire la tutela del diritto alla quiete della popolazione nelle ore notturne si rende necessario, nell'esercizio delle potestà di coordinamento degli orari cui sopra si è fatto riferimento, ricomprendere altresì gli orari di somministrazione di alimenti e bevande anche nei circoli privati;

Vista la legge 26.10.1995 n°447, ed in particolare l'art.9, che prevede per il Sindaco la possibilità di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, qualora ciò sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;

ORDINA

che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento:

CAPO I - Orari dei pubblici esercizi e similari

ART.1 (Definizioni)

Gli esercizi di somministrazione si suddividono in tipologia "A" - esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ed ESERCIZI SIMILARI); "B" - esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (BAR, CAFFÈ, GELATERIE, PASTICCERIE ed ESERCIZI SIMILARI, CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE); "C" - esercizi di cui alle lettere "A" e "B", in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; "D" - esercizi di cui alla lettera "B", nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Per esercizi misti si intendono quelli muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e autorizzati al commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio.

Per turno di chiusura si intende la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana.

ART.2 (Orario degli esercizi di somministrazione)

Per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D" sono fissati i seguenti orari:

ORARIO MINIMO: 6 ore di apertura giornaliera effettiva;

ORARIO MASSIMO: 18 ore di apertura giornaliera, comprensiva dell'eventuale chiusura di cui all'art.10, 2° comma.

Detti orari devono essere compresi fra le ore **04,00** e le ore **24,00**, nel periodo di vigenza dell'ora solare e dalle **05.00** alle **01.00** nel periodo di vigenza dell'ora legale.

Detti orari sono differiti di **h.1 (una ora)** nei giorni di **Sabato e Pre-festivi**.

Non è consentito derogare a detti limiti di orario, salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti.

In ogni caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Sindaco dell'orario prescelto. Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno tre mesi e dovranno essere resi noti come previsto dall'art. 20.

E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione ed in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezzora successiva all'orario di chiusura stesso.

Negli esercizi di somministrazione di cui alla tipologia "C" si deve osservare l'orario previsto per l'espletamento delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento come disciplinate al successivo CAPO II.

ART. 3 (Orari delle attività all'aperto degli esercizi di somministrazione)

Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente punto 2, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere ricompresa fra le ore **07,00** e le ore **24,00**, e nel periodo di vigenza dell'ora solare dalle ore **07,00** alle ore **23,00**;

Per le attività all'aperto, non si applicano le disposizioni indicate all'art.2 , 5° comma.

Gli esercizi di somministrazione di cui alla tipologia "C", osservano l'orario stabilito per l'espletamento dell'attività all'aperto di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

ART. 4 (Orario di esercizi misti)

Negli esercizi misti si devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle rispettive attività, nell'ambito delle norme che li disciplinano.

Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di generi di monopolio deve essere sospesa la vendita dei relativi generi, qualora venga tenuto aperto l'esercizio per svolgere l'attività di somministrazione.

ART.5 (Orario degli esercizi di somministrazione ubicati in particolari strutture)

Gli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali, osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui operano.

In particolare nulla varia per quanto riguarda l'esercizio pubblico della Società "CO.GEST. S.R.L." sito in Galatina alla S.P.362 (interno impianto carburanti Q8) che continuerà ad osservare l'orario di apertura h.24.

ART.6 (Orario pasticcerie, rosticcerie, ed altre attività)

Gli esercizi che esercitano attività prevalente di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, gastronomia, pizzerie per asporto anche artigianali, nonché laboratori adibiti esclusivamente alla produzione e vendita di pasta fresca, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni stabilite per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D ed orario delle 7,00 alle ore 23,00 nel periodo di vigenza dell'ora solare e dalle 07,00 alle 24,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale. Non si applica altresì la disposizione prevista dall'art. 2, 5° comma.

ART.7 (Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere)

L'attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere svolte, in favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni (L.29.03.2001, n°135, art.9), anche al di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi.

ART.8 (Orario attività musicali in PP. EE. di cui alle tipologie "A-B-D")

Nei locali al chiuso è possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo, con massimo 3 strumenti preamplificati o amplificati e con apparecchi elettroacustici (anche mediante l'impiego di un Disk Jockey) in orario compreso fra le ore 08,00 e le ore 23,00.

Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente comma possono effettuarsi dalle ore 10,00 alle ore 23,00 con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Le attività suddette possono essere svolte esclusivamente dai soggetti in possesso della necessaria autorizzazione, rilasciata previa acquisizione della valutazione di impatto acustico che dovrà essere prodotta contestualmente alla richiesta di autorizzazione e che sarà trasmessa all'ARPAC per la necessaria verifica.

L'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo o mediante l'impiego di un disk-jockey non possono, comunque, essere autorizzati per una durata superiore a quattro giorni settimanali.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai Circoli di cui all'art.17.

ART.9 (Deroghe generali)

E' consentito all'esercente degli esercizi di cui alle tipologie „A-B-D“ posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura giornaliera, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto.

All'esercente è consentito altresì effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

Nell'esame di tutte le istanze in questione il Comune, sentiti gli altri Servizi interessati, terrà conto di specifiche situazioni ambientali e, tra l'altro, della dislocazione territoriale dell'esercizio, della tipologia dell'attività svolta, nonché delle eventuali situazioni legate all'ordine pubblico e all'inquinamento acustico.

Il Comune ha facoltà di modificare o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione all'anticipazione o alla protrazione oraria concessa, allorché sopravvengano obiettive esigenze di interesse pubblico.

ART.10 (Programmi di apertura per turno degli esercizi di tipologia A,B e D)

Il Sindaco al fine di assicurare all'utenza specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni di categoria a livello nazionale, programmi di apertura per turno e imporre modifiche all'orario e/o al giorno di chiusura prescelti.

ART.11 (Orario giochi leciti)

L'attività di giochi leciti svolta all'interno di pubblici esercizi, dei circoli di cui all'art.18 e nelle altre tipologie di esercizi pubblici, è obbligata al rispetto dell'orario seguito dall'attività cui si riferisce.

Negli esercizi autorizzati come sale giochi l'orario di apertura deve essere compreso fra le ore **09,00** e le ore **23,00** nel periodo di vigenza dell'ora solare e dalle **09.00** alle **24.00** nel periodo di vigenza dell'ora legale.

Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i giochi leciti possono essere effettuati durante tutto l'orario di apertura.

Art.12 (Esclusioni)

Le disposizioni di cui al presente CAPO non si applicano alle attività di somministrazione svolte:

- a) al domicilio del consumatore,
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni od altri complessi ricettivi limitatamente alle 5 prestazioni rese agli alloggiati,
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali,
- d) nelle mense aziendali,
- e) a favore di dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche,
- f) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari,
- g) nei mezzi di trasporto pubblico.

L'attività di somministrazione svolta negli esercizi di cui alla lett. c), comma 1, art.5 della Legge n.287/1991 dovrà essere effettuata esclusivamente durante l'orario di esercizio dell'attività di trattenimento e svago.

Detti orari dovranno essere resi noti come previsto dall'art. 19.

CAPO II

ART.13 (Orario delle discoteche, sale da ballo, night club)

Le attività di cui al presente articolo devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore **15,30** e le ore **03,00**, e quelle poste negli spazi all'aperto dalle ore **16.00** alle ore **01.00**.

I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura intermedia giornaliera del locale, con l'obbligo di riapertura non oltre le ore **22,00**.

I gestori che optino per un solo turno di apertura continuativa, hanno l'obbligo di aprire non oltre le ore **22,00**.

ART.14 (Orari dei teatri, manifestazioni sportive, concerti al chiuso)

Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali teatri, concerti, manifestazioni sportive, le rispettive attività al chiuso, devono concludersi entro le ore **01,00**.

E' fatto obbligo al responsabile di indicare mediante cartello l'orario di inizio delle rappresentazioni.

ART.15 (Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive all'aperto)

Le attività teatrali all'aperto, devono svolgersi dalle ore **16,00** alle ore **01,00**.

Le attività cinematografiche all'aperto, devono svolgersi dalle ore **20,30** alle ore **01,00**.

Le attività sportive all'aperto, devono terminare alle ore **01,00**.

Si applicano in ogni attività le disposizioni indicate all'art.14, 2° comma.

ART.16 (Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto)

In occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore **09,00** e le ore **01,00**.

CAPO III

ART.17 (Orario di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale)

In ragione dell'esigenza di assicurare il coordinamento degli orari della città, così come previsto all'art.50, co.7 del TUEL n°267/2000, sono fissati come segue gli orari per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo favore dei soci dei circoli privati o affiliati ad Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Tale attività può essere effettuata:

- a) dalle ore **07,00** alle ore **01,00** nei locali al chiuso;
- b) dalle ore **07,00** alle ore **24,00** nelle aree all'aperto di pertinenza del circolo conformi ai criteri stabiliti all'art.4 del D.M. 17 novembre 1992, n.564, modificato con D.M. 534/94, inderogabilmente, anche qualora l'attività al chiuso adotti un orario diverso.

CAPO IV Disposizioni comuni

ART.18 (*Turni di chiusura*)

I gestori degli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D", nonché quelli di cui al precedente art.6, hanno la facoltà di osservare la chiusura di un'intera giornata nel corso della settimana, dandone preventiva comunicazione al Sindaco. L'obbligo della comunicazione preventiva al Sindaco permane anche ogni qualvolta i gestori decidano di cambiare il giorno di chiusura o optino per rinunciarvi.

Il gestore che abbia optato per il giorno chiusura settimanale, può rimanere comunque aperto:

- a) qualora il turno di chiusura coincida con una festività;
- b) nella settimana antecedente ed in quella comprensiva dell'ultimo giorno di Carnevale, nella ricorrenza di San Valentino (14 febbraio), e della Festa della Donna (8 marzo);
- c) nella settimana dei festeggiamenti dei Santi Patroni;
- d) nel periodo delle festività natalizie dall'ultima domenica di novembre fino al 6 gennaio compreso;
- e) nella settimana precedente la Pasqua.

I gestori dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento stabiliscono i giorni della settimana di chiusura dell'esercizio, dandone comunicazione al Sindaco;

ART.19 (*Cartello orario*)

E' fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza di esporre un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giorno o gli eventuali giorni (per quanto concerne le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di chiusura settimanale.

All'interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi.

Agli esercizi di tipologia "A" è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale.

ART.20 (*Riduzione, modifica degli orari*)

Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi:

- a) gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie "A-B-D";
- b) gli orari dei trattenimenti musicali e dei giochi leciti eventualmente svolti in detti esercizi;
- c) gli orari di pubblico spettacolo ed intrattenimento;
- d) gli orari di attività di cui all'art.5;
- e) gli orari di somministrazione di alimenti e bevande ai soci nonché dei trattenimenti musicali e dei giochi leciti eventualmente svolti nei Circoli privati di cui all'art.17.

Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito dopo la revoca del provvedimento sindacale.

In occasione delle festività natalizie, del Carnevale ed altre specifiche ricorrenze e manifestazioni, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D" e dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento (tipologia C), individuando periodi ed orari.

In occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza con apposito provvedimento il Sindaco può anche modificare gli orari previsti agli artt. 13,14,15 e 16.

Gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie A-B-D, nonché le attività di cui all'articolo 17, possono posticipare l'orario di chiusura fino alle ore **01,00** nei giorni di giovedì e martedì grasso, il 14 febbraio, l'8 marzo, nei giorni 24, 25, 26 dicembre, 1,5 e 6 gennaio e per la sola tipologia A fino alle ore **03,00** nei giorni 24 e 31 dicembre.

ART.21 (Inquinamento acustico)

Le attività di somministrazione oggetto della presente ordinanza; intrattenimento musicale effettuato nei pubblici esercizi di cui alle tipologie A-B-D- e nei circoli privati di cui al precedente art.17; pubblico spettacolo ed intrattenimento, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, 1)devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare: i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99; i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno; i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 447/95 in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste, intrattenimenti ecc., da effettuare nel rispetto della vigente normativa e del Regolamento Comunale.

ART.22 (Norme finali)

L'inottemperanza alle disposizioni sopracitate darà luogo alla comminazione delle sanzioni prevista dall'art.17 ter - quater del T.U.L.P.S. e dall'art.10 della Legge 287/91 così come modificato dall'art.2 del D.L. 480/1994.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Stabilire, infine, che vengano salvaguardati e tutelati i diritti dei lavoratori.

Il presente provvedimento sostituisce ogni e qualunque altro provvedimento adottato da questa Amministrazione, con lo stesso incompatibile, in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento.

Il Settore Attività Produttive è incaricato di notificare il presente provvedimento, per l'osservanza e l'esecuzione, al Comando di P.L., alla Stazione dei Carabinieri, al Commissariato di P.S. nonché trasmettere successivamente copia alle OO. SS. di categoria, alle Associazioni dei commercianti e dei consumatori.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune.

La presente Ordinanza entra in vigore dal 06 GIUGNO 2011

Dalla Casa Comunale, li 01.06.2011

Il Sindaco

Dott. Giovanni Carlo Coluccia

